

# Le misure a tutela della sicurezza pubblica contenute nel decreto sicurezza, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2026 n.54

## IN POCHE PAROLE ....

Il decreto legge 24 febbraio 2026 n.23, è stato convertito con legge 24 aprile 2026 n.54 recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale*”, pubblicata in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n.95.

Le finalità del provvedimento possono essere compendiate nel potenziamento di prevenzione e contrasto dei reati in materia di armi, strumenti atti a offendere, violenza giovanile e ulteriori reati di particolare allarme sociale, nel rafforzamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, ordine pubblico e manifestazioni, nell'introduzione di disposizioni sull'attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione e nel miglioramento della funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno, anche in materia di vittime del dovere, terrorismo, criminalità organizzata, immigrazione e protezione internazionale.

Il provvedimento consta, pertanto, di quattro capi, il primo dei quali, composto da 11 articoli, interviene con disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica concernenti diversificate le armi bianche, la violenza giovanile, le manifestazioni pubbliche e gli strumenti di tutela per le forze dell'ordine.

Il capo II (artt.12-25) contiene disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell'interno; il capo III (artt.26-27 bis) introduce nuove misure per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e in favore delle vittime del dovere; il capo IV (artt.28-33) interviene in materia di immigrazione e di protezione internazionale, con la previsione, tra l'altro, dell'obbligo di cooperazione degli stranieri detenuti per l'accertamento dell'identità e l'introduzione della protezione complementare per la tutela della vita privata e familiare.

Le misure a tutela della sicurezza pubblica si caratterizzano per significativi inasprimenti sanzionatori e modifiche che interessano il codice penale e quello di rito, il codice della strada, il TULPS e le misure di prevenzioni personali cc.dd. ‘atipiche’, sia monitorie che interdittive, in un'ottica di rafforzamento della dimensione preventiva della sicurezza pubblica.

### Sanzioni penali e amministrative su armi e coltelli

L'art.1 modifica la legge n.110 del 1975, introducendo una nuova fattispecie di reato per il porto ingiustificato di coltelli e strumenti da taglio con specifiche caratteristiche (lunghezza e meccanismi) e prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni per coloro che portano fuori casa lame affilate o appuntite superiori a cm.8.

Viene ampliato l'elenco degli strumenti vietati, includendo coltelli a scatto, a farfalla e oggetti camuffati, con un incremento delle pene che opera anche nel caso del porto di armi od oggetti atti ad offendere senza licenza all'interno dei convogli e dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri, cui viene estesa la disciplina altresì introducendosi la confisca obbligatoria. In caso di reati commessi da minori, è prevista una sanzione pecuniaria per i genitori.

La sanzione si applica anche nel caso delle c.d. lame “tipizzate”, per chiunque “senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto nonché strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano”.

Sono, inoltre, previste sanzioni amministrative accessorie, fino alla sospensione di patente e porto d'armi, per un massimo di un anno, applicabili dal prefetto.

Più nello specifico, sono introdotti tre nuovi commi nell'art.4 della legge n.110 del 1975:

“*Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, nonché strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama*

oppure apribili con una sola mano è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell'articolo 4-bis.

*Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente:*

*a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;*

*b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.*

*In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309”.*

Sempre in virtù della novella introdotta dal decreto-legge, il nuovo co.9 dell'art.4 della legge n. 110 del 1975 delinea un meccanismo di raccordo tra l'accertamento penale e la risposta amministrativa, stabilendo che, accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria debbano trasmettere i relativi atti al Prefetto del luogo della commessa violazione, territorialmente competente. A tale autorità amministrativa è riconosciuto la facoltà di irrogare, per una durata non eccedente l'anno, una o più sanzioni amministrative accessorie incidenti sui titoli abilitativi del trasgressore, con l'obbligo di darne contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria competente.

Nello specifico, il provvedimento inibitorio può determinare la sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, ovvero sancire il divieto di conseguire tali titoli per il periodo stabilito (lett. a). Analogamente, l'autorità prefettizia può disporre la sospensione della licenza di porto d'armi o precluderne l'ottenimento (lett. b).

Il co.10 dell'articolo 4 della legge n.110 del 1975, introdotto dal decreto-legge in conversione, definisce il quadro procedurale per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dal comma precedente, operando un rinvio recettizio e parziale alla disciplina del Testo Unico in materia di stupefacenti.

*“La disposizione stabilisce infatti che, per l'irrogazione dei provvedimenti prefettizi di sospensione dei titoli abilitativi, si applichino, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del D.P.R. n.309 del 1990. Il procedimento amministrativo delineato dall'articolo 75 del D.P.R. n.309 del 1990, richiamato dal decreto-legge per l'irrogazione delle sanzioni relative al porto d'armi e strumenti atti ad offendere, si articola in una sequenza di fasi volte a garantire rapidità d'intervento e partecipazione dell'interessato. La fase genetica ha inizio con l'accertamento dei fatti da parte degli organi di polizia, i quali procedono alla contestazione immediata della violazione e alla successiva trasmissione degli atti al Prefetto competente entro il termine di dieci giorni. Qualora il soggetto, al momento dell'accertamento, abbia la diretta disponibilità di veicoli a motore, la polizia procede al ritiro cautelare della patente di guida (o del certificato per ciclomotori con relativo fermo amministrativo) per una durata di trenta giorni, trasmettendo i titoli al Prefetto. Ricevuta la segnalazione, il Prefetto dispone di un termine di quaranta giorni per valutare la fondatezza dell'accertamento e, in caso positivo, emana un'ordinanza di convocazione dell'interessato per lo svolgimento di un colloquio dinanzi a sé o a un suo delegato. Tale audizione è finalizzata a determinare la natura e la durata della sanzione amministrativa, nonché a valutare eventuali percorsi educativi o terapeutici; è importante sottolineare che la mancata presentazione al colloquio determina l'applicazione automatica delle sanzioni. Se l'interessato presenta scritti difensivi o richiede l'audizione ai sensi della legge n.689/1981, il termine per l'adozione dell'ordinanza è esteso a centocinquanta giorni dalla ricezione di tali atti. Sotto il profilo delle garanzie individuali, la norma stabilisce che l'interessato ha il diritto di prendere visione e ottenere copia degli atti che lo riguardano, mentre l'uso degli stessi è rigorosamente limitato ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste. Nel caso in cui la violazione sia commessa da uno straniero maggiorenne, gli organi di polizia sono tenuti a riferirne al Questore per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno. Il sistema di tutela giurisdizionale prevede due diverse forme di opposizione: la prima può essere proposta dinanzi al giudice di pace (o al tribunale per i minorenni) entro dieci giorni dalla notifica dell'ordinanza di convocazione, qualora si intenda contestare la fondatezza dell'accertamento. La seconda, invece, riguarda il decreto finale di irrogazione della sanzione, avverso il quale è ammessa opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria secondo il rito delle controversie in materia di sanzioni amministrative. Infine, per quanto non espressamente previsto, il procedimento rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni della legge n.689 del 1981, che costituisce la disciplina generale per l'illecito amministrativo”.*

L'art.4 *bis* della legge n.110 del 1975, ora rubricato “*porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio*”, espande la condotta punibile ricomprendendo, oltre al porto senza licenza di un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, anche il porto di “*strumenti con lama a due tagli e a punta acuta*” (art.1 co.1 lett.*b* del decreto in commento).

Inoltre, al comma 2, alinea, la legge di conversione ha sostituito le parole ‘porto d’arma’ con ‘porto di armi o di strumenti atti ad offendere’ e alla lettera c) del medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: «nonché all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto».

Di fatto, il nuovo divieto di porto di particolari strumenti atti ad offendere è così articolato:

a) divieto di porto, se non per giustificato motivo, di strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 centimetri, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni - art.4 co.8 della legge 18 aprile 1975 n.110 (art.1 co.1 lett.*a* del decreto in commento). Con la legge di conversione è stato aggiunto il divieto di porto degli strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano. Per il nuovo reato di porto di lame superiori a otto centimetri trova applicazione il co.2 dell'articolo 4-*bis* della stessa legge n.110 del 1975, che disciplina una serie di circostanze aggravanti che comportano un aumento della pena da un terzo alla metà.

b) divieto assoluto di porto, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di un'arma per cui non è ammessa licenza, salvo che il fatto costituisca un più grave reato (**4 bis** della legge n.110 del 1975). Sotto il profilo sistematico, la norma deroga alla disciplina generale dell'art.4, focalizzandosi su oggetti la cui natura intrinsecamente pericolosa preclude *a priori* l'ottenimento di un titolo autorizzatorio, e mira a reprimere la disponibilità materiale di tali armi in contesti pubblici a prescindere dall'effettivo utilizzo offensivo.

Il riferimento è innanzitutto agli strumenti dotati di lama a due tagli e a punta acuta, equiparati sotto il profilo sanzionatorio alle armi per cui non è ammessa licenza, nonché agli strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza superiore a 5 centimetri, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama, e agli strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla” oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti”. La pena prevista è la reclusione da 1 a 3 anni (art.4-*bis* co.1 della legge 18 aprile 1975 n.110 e art.1 co.1 lett.*b* punto 1). La riscrittura del testo originario del decreto legge, operata dalla legge di conversione, mira a contrastare la diffusione di strumenti che, pur non essendo armi in senso stretto, presentano caratteristiche costruttive tali da renderli particolarmente insidiosi per la sicurezza pubblica.

Il comma 2 dell'articolo 4-*bis* prevede che la pena base sia aumentata da un terzo alla metà qualora il porto d’arma avvenga in circostanze di particolare pericolo per l'ordine pubblico, come nel caso in cui il fatto sia commesso da persone travisate o da più persone riunite. Tale inasprimento si applica - altresì - quando il fatto si verifichi nelle immediate vicinanze di luoghi sensibili quali istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici (ATM), oppure all'interno di parchi e giardini pubblici. La medesima aggravante scatta se il porto è accertato presso stazioni ferroviarie, metropolitane o luoghi di sosta dei mezzi di trasporto pubblico, nonché in ogni contesto caratterizzato da un concorso o adunanza di persone o durante lo svolgimento di una riunione pubblica. Ne consegue che il porto degli oggetti indicati (armi od oggetti atti ad offendere) è punito più gravemente anche quando avviene all’interno di treni, autobus e metropolitane.

L'introduzione del nuovo **art.4-ter** nella legge 18 aprile 1975 n.110 comporta la previsione di una peculiare forma di responsabilità amministrativa sussidiaria a carico dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale nell'ipotesi in cui un minore di anni diciotto commetta uno dei reati previsti dagli articoli 4 o 4-*bis*. La norma stabilisce che, qualora si verifichi la fattispecie delittuosa o contravvenzionale di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere da parte del minore, al genitore o al tutore venga irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 200 euro e un massimo di 1.000 euro (comma 1). Sotto il profilo procedurale, la competenza funzionale per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è attribuita al Prefetto, il quale opera seguendo, in quanto compatibili, le disposizioni generali previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 (comma 2).

Nel dossier di accompagnamento alla legge di conversione si rammenta che l'articolo 20-*bis* della legge n.110 del 1975, al primo comma, incrimina la consegna diretta di armi comuni da sparo, munizioni o materiali esplosivi - ad esclusione dei giocattoli pirici - a minori degli anni diciotto non in possesso di licenza, nonché a soggetti parzialmente incapaci, tossicodipendenti o persone comunque impediti nel maneggio, prevedendo per tale violazione la pena dell'arresto fino a due anni. Tale rigore sanzionatorio subisce un sensibile inasprimento qualora l'oggetto della consegna sia costituito da armi da guerra, armi tipo guerra o armi clandestine, ipotesi per le quali la norma stabilisce la reclusione da uno a tre anni. Parallelamente, la disposizione disciplina, al secondo comma, il delitto di omessa custodia,

sanzionando chiunque trascuri di adottare, nella conservazione delle armi e delle munizioni, le cautele necessarie ad impedire che i soggetti sopra indicati possano impossessarsene agevolmente. Per questa ipotesi omissiva è prevista la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino a 1.032 euro, ferma restando l'applicazione di una sanzione attenuata (sola ammenda da 154 a 516 euro) qualora la consegna avvenga in luoghi specificamente destinati al tiro o all'attività venatoria.

Con la previsione di un nuovo **art.4-quater** co.1, 2, 3, 4 e 5 della legge 18 aprile 1975 n.110 viene, altresì, introdotto il divieto di vendita o cessione in qualsiasi modo ai minorenni - anche su web o piattaforme elettroniche, con compiti di vigilanza e sanzionatori affidati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - degli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere (art.1 co.1 lett.c).

Di fatto, sussiste un divieto di vendita o in qualsiasi modo cessione ai minori, di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere. Tale divieto vale sia nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati, sia nella vendita commerciale.

Secondo la modifica approvata dal Senato, gli strumenti da punta e da taglio qui considerati sono - oltre agli strumenti di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza gli otto centimetri - gli strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a cinque centimetri, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili a una sola mano, o muniti di meccanismo a scatto indipendentemente dalla presenza del blocco della lama, nonché gli strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti, nonché gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta.

La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, irrogata dal Prefetto. *Qualora la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività commerciale* può essere disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.

Nei casi di reiterazione della violazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 e, nei casi in cui la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività commerciale, ai sensi del comma 2, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo compreso tra quindici e quarantacinque giorni.

In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro e, nei casi in cui la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività commerciale, ai sensi del comma 2, è disposta la revoca della licenza all'esercizio dell'attività - nuovo art.4-quater, co.6, 7 e 8 della legge 18 aprile 1975 n.110 (art.1 co.1 lett.c, con le modifiche introdotte dalla legge di conversione, che introduce una progressività afflittiva in forza della quale la revoca della licenza interviene solo in caso di recidiva reiterata).

Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto sono irrogate dal prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni poste dalla legge n. 689 del 1981. Le sanzioni accessorie, relative alla chiusura dell'esercizio commerciale, sono irrogate dall'autorità competente per il rilascio della licenza. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno e qui incrementano il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.

La disposizione prescrive altresì l'obbligo a qualsiasi venditore di tali strumenti nell'esercizio di un'attività commerciale, di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità ("tranne i casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta"). L'obbligo ha per destinatari anche i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere. Essi sono pertanto tenuti ad adottare sistemi di verifica della maggiore età, prima della conclusione dell'acquisto.

La correlativa vigilanza sull'implementazione dei sistemi di verifica è affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Qualora l'Autorità ravvisi inadempimenti, essa procede, anche d'ufficio, alla contestazione della violazione, diffidando a conformarsi entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità garante adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma, fino al ripristino di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida. Le disposizioni relative ai gestori di siti web ed ai fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti di offesa, ai fini dell'approntamento di sistemi di verifica della maggiore età prima della conclusione dell'acquisto, nonché quelle circa il correlativo controllo da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si applicano decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (secondo la modificazione approvata dal Senato) del decreto in commento.

Rispetto all'originaria formulazione del decreto viene meno la previsione dell'obbligo di tenuta di un registro in formato elettronico ove inserire giornalmente le singole operazioni di vendita, a carico dell'esercente l'attività di vendita dei coltelli.

Il testo dell'art.4-*quinquies*, che obbligava gli esercenti a registrare l'identità degli acquirenti di coltelli con lunghe lame, compresi i classici da cucina prevedendo - in caso di inottemperanza - la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a 10.000, irrogata dal Prefetto, è stato eliminato verosimilmente per le ricadute che avrebbe coinvolto supermercati e ferramenta, negozi di casalinghi e grandi magazzini, oltre gli esercizi 'specializzati' (coltellerie).

L'art.1 co.2 del decreto in commento inserisce, tra i reati ostativi all'ingresso in Italia di cui all'art.4 co.3 del d.lgs. n.286 del 1998 (T.U. Imm.), anche le seguenti fattispecie per le quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza (art.381 c.p.p.):

- alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti (art.381 comma 2, lett.*m*). Alterazione di armi si ha allorché, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, se ne aumenti la potenzialità di offesa ovvero se ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento (art.3 della legge n. 110 del 1975). La fabbricazione di esplosivi non riconosciuti si ha allorché si fabbrichi un prodotto esplodente non riconosciuto o si modifichi o alteri la composizione dei prodotti esplodenti riconosciuti e classificati (art.53 TULPS), salvo la titolarità di specifica licenza (rilasciata dal Ministero dell'interno) per l'attività di ricerca, studio e sperimentazione condotta nel proprio stabilimento (art.24 della legge n.110 del 1975);
- porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio (art.381, comma 2, lettera *m-sexies* p.p.)

## 2) Misure contro la violenza giovanile

Il decreto-legge, con le modifiche introdotte dal Senato all'art.2 in sede di conversione, amplia i casi in cui può essere disposto l'*ammonimento del Questore nei confronti dei minori*, introdotto dall'art.5 del d.l. 5 settembre 2023 n.123 (recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale - c.d. "decreto Caivano") e convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023 n.159, includendo, per le previsioni dei reati spia, anche le ipotesi di lesione personale, rissa, minaccia e violenza privata quando sono commessi con armi o strumenti atti a offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo.

Viene, così, superato l'attuale limite del riferimento ai reati per i quali è comminata una pena non inferiore nel massimo a cinque anni.

L'art.5 del d.l. 5 settembre 2023 n.123 prevede l'applicabilità dell'ammonimento del questore a minorenni che hanno commesso determinati reati a danno di altri minorenni. Si tratta di due diverse ipotesi applicative:

- l'una riguardante i minori di età superiore a 14 anni (co.2 ss.) per i reati di percosse (art. 581 c.p.), lesione personale (art.582 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia (art.612 c.p.), danneggiamento (art.635 c.p.), fino a quando non sia proposta querela o presentata denuncia per i medesimi reati;

- l'altra riguardante minori di età compresa fra 12 e 14 anni (co.5 ss.) per ogni delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.

In entrambi i casi, è prevista la convocazione, assieme al minore, di almeno un genitore o altra persona esercente la responsabilità genitoriale e la comunicazione del provvedimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore, nonché la cessazione degli effetti dell'ammonimento al compimento della maggiore età.

Per l'ammonimento di cui al comma 2 (fatti commessi da minori di età superiore ai 14 anni nei confronti di altro minore) viene introdotta, dal nuovo comma 4-*bis*, una sanzione amministrativa compresa tra i 200 e i 1.000 euro a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore che commette uno dei sopra elencati reati successivamente all'ammonimento (lettera a del comma 1).

Per l'ammonimento di cui al comma 5 (fatti commessi da minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni) sono previste ulteriori possibilità di applicazione dell'ammonimento qualora vengano commessi i reati di: uccisione di animali (544-*bis* c.p.); maltrattamento di animali (544-*ter* c.p.); lesione personale (art.582 c.p.); rissa (art.588, primo comma, c.p.); violenza privata (art.610 c.p.); minaccia aggravata (art.612, secondo comma, c.p.); violazione di domicilio (art.614 c.p.); furto (art.624 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.) (lettera *b* del comma 1 della disposizione in commento).

Si tratta di reati che, essendo sanzionati con una pena edittale inferiore nel massimo ai 5 anni di reclusione richiesti per tale tipo di ammonimento, rimarrebbero esclusi dall'ambito di applicazione del co.5 senza un'apposita previsione normativa. I reati riguardanti gli animali e quelli di violazione di domicilio, furto e danneggiamento sono stati aggiunti nel corso dell'esame in Senato e contestualmente è stata eliminata la circostanza, prevista nel testo originario del decreto-legge, della commissione del reato con l'uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo.

Anche in tale circostanza (in forza del successivo comma 8 e analogamente a quanto ora previsto nel caso di uso delle armi bianche da parte dei minorenni) opera una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1000 euro, precisamente nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

È stato riscritto il comma 9 del citato articolo 5 al fine di stabilire che anche la nuova sanzione amministrativa di cui al comma 4-*bis*, così come quella di cui al comma 8 (relativa all'ammonimento di cui al comma 5), è irrogata dal prefetto e che ad essa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981. Il nuovo comma 9 specifica, inoltre, la destinazione delle entrate derivanti dalle suddette sanzioni, che sono riassegnate dal bilancio dello Stato allo stato di previsione del Ministero dell'interno e destinate alla remunerazione del lavoro straordinario prestato dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.

Altre modifiche sono previste per i casi di ammonimento del Questore ai sensi dell'art.7 della legge n.71 del 29 maggio 2017 (c.d. *ammonimento per bullismo e cyberbullismo*) nei confronti di minorenni di età superiore agli anni quattordici che hanno commesso atti persecutori o di cyberbullismo, individuati nei reati di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art.612 c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art.612-*ter* c.p.) e trattamento illecito di dati (art.167 del codice della privacy di cui al d.lgs. n.196 del 2003), sempre fino a quando non sia proposta querela o presentata denuncia per i medesimi reati.

È introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dal Prefetto e di importo compreso tra i 200 e i 1.000 euro a carico del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore che commette uno dei predetti reati dopo essere già stato ammonito (nuovi commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'art.7).

Il comma 3-*ter* individua nel prefetto l'organo competente ad irrogare la sanzione, dispone che ad essa si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge n.689 del 1981 e ne destina i proventi alla remunerazione del lavoro straordinario prestato dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.

La legge di conversione ha introdotto all'art.104 co.1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura la lettera e-*bis* al fine di aggiungere, tra le cose sottoponibili a sequestro preventivo, i contenuti *online* del profilo personale e i relativi dati.

Il sequestro preventivo è una misura cautelare reale, prevista dall'art.321 c.p.p., che viene disposta dal giudice, su richiesta del PM, per impedire che la libera disponibilità di una cosa pertinente a un reato possa aggravare le conseguenze del reato stesso, prostrarle o facilitarne altri.

L'art.104 disp. att. c.p.p. contiene l'elenco delle cose sulle quali può essere eseguito il sequestro preventivo ovvero:

- a) sui mobili e sui crediti;
- b) sugli immobili o mobili registrati;
- c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa; d) sulle azioni e sulle quote sociali;
- d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
- e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico;

*e-bis) “sui contenuti online del profilo personale e sui relativi dati, mediante ordine ai prestatori di servizi di hosting, ai fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca o ai prestatori di servizi intermediari della società dell’informazione quali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di rimuovere i contenuti e i dati o disabilitare l’accesso al profilo, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite”.*

Il sequestro viene eseguito tramite un ordine di rimozione dei contenuti e dei dati o di inabilitazione dell’accesso al profilo, fatta salva la possibilità di consentire la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite, se tecnicamente possibile. L’ordine è rivolto ai prestatori di servizi di hosting, ai fornitori di piattaforme on line o di motori di ricerca o ai prestatori di servizi intermediari della società dell’informazione, vale a dire “qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”.

### **3) Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato**

In termini sostanzialmente difformi dalle linee di indirizzo precedentemente fissate dalla c.d.  *riforma Cartabia* viene ripristinata per il furto commesso con destrezza ai sensi dell’art.625 co.1 n.4 c.p. la procedibilità d’ufficio nelle ipotesi in cui sia commesso sottraendo mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari, o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità

L’art.3 del decreto in commento, modificato al Senato, estende la c.d.  *confisca allargata* al reato di rapina aggravata e alla nuova ipotesi di rapina aggravata di gruppo (art.628-*bis* c.p.), amplia le aggravanti in materia di ricettazione e integra il reato di furto con strappo, ricomprendendovi anche le ipotesi di sottrazione con destrezza di mezzi di pagamento, documenti e dispositivi.

La lett.a) del comma 1 interviene sull’art.240-*bis*, primo comma, c.p. relativo ai reati che consentono, nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti  *ex art.444 c.p.p.*, la confisca del denaro o dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito (confisca in casi particolari), al fine di aggiungere all’elenco dei reati che consentono tale tipo di confisca il reato di rapina aggravata (art.628, comma terzo, c.p.) e il reato di rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato (nuovo art. 628-*bis* c.p.).

La lett.b) del comma 1 modifica la circostanza aggravante del reato di ricettazione di beni culturali di cui all’art.518-*quater* co.2 c.p., specificando che la circostanza in questione opera anche quando i beni culturali provengano dal delitto di rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato di cui al nuovo art.628-*bis* c.p..

La lett.c), anche a seguito delle modifiche previste dalla legge di conversione, interviene sull’art.624-*bis* c.p. (ora rubricato “furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari”), che punisce il reato di furto in abitazione e furto con strappo con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La modifica in commento prevede che la stessa pena si applica a chi, per lo stesso fine, nell’aver agito con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene.

Attraverso una modifica approvata nel corso dell’esame al Senato è stato altresì modificato il terzo comma del citato art.624-*bis* c.p., che prevede un aggravamento di pena (reclusione da sei a dieci anni e multa da euro 1.500 a euro 2.500) se il furto in abitazione sia aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.

Nel caso di furto con strappo aggravato e furto con destrezza aggravato si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500.

La lett.d) introduce nel codice penale l’art.628  *bis*, rubricato “*Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato*”, in forza del quale la pena è particolarmente rigorosa (reclusione da 10 a 25 anni e multa da euro 6.000 a euro 9.000) se il fatto è commesso “*in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori*” “*da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o*

*batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio”*,

Se l'aggravante di cui al primo comma concorre con una o più delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 c.p. o con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 c.p., la pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000.

Il terzo comma del nuovo art.628-*bis* c.p. prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti mentre il successivo quinto comma prevede una diminuzione di pena da un terzo a due terzi nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso.

#### **4) Misure a tutela del personale scolastico**

Nella prospettiva di una maggiore tutela per il personale scolastico viene esteso l'ambito applicativo dell'articolo 583-*quater* c.p., ora rubricato *“Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive”*.

Il secondo comma dell'art.583 *quater* c.p. fa ora espresso riferimento anche al personale amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

Il riferimento agli operatori con funzioni di accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario, agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive è stato aggiunto rispetto all'originaria formulazione della rubrica, unitamente ad un nuovo terzo comma dell'art.583 *quater* c.p.: *“Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma”*.

Gli atti di violenza perpetrati nei loro confronti sono puniti con la pena aggravata della reclusione da due a cinque anni e in caso di lesioni personali gravi o gravissime, con la pena rispettivamente, della reclusione da 4 a 10 anni e da 8 a 16 anni (art.11 co.1). E' previsto, altresì, in caso di episodi violenti nei contesti scolastici, l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'art.380 c.p.p..

#### **5) Perquisizioni in casi di eccezionale gravità, a tutela della sicurezza pubblica**

L'art.7 co.1 del decreto in commento, modificato in sede di conversione, estende la possibilità, in casi di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'A.G., di procedere, in presenza di un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o individuale, oltre alle ipotesi già previste nell'attuale art.4 co.1 della legge 22 maggio 1975 n.152 (c.d. legge Reale) relative all'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, alla perquisizione sul posto:

- nel corso di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- durante le operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone;
- per l'accertamento dell'eventuale possesso di strumenti o oggetti atti ad offendere.

## 6) Disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni

a) il 'fermo preventivo' in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico

Il secondo comma dell'art.7 introduce nel decreto-legge 21 marzo 1978 n.59, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978 n.191, l'art.11 bis, ai sensi del quale:

1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n.110, e agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n.152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore.*
2. *Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono ordina il rilascio della persona accompagnata.*
3. *Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto”.*

La legge di conversione ha introdotto un ulteriore comma alla norma in commento per la specifica ipotesi dell'accompagnamento di un minore di anni diciotto:

*3 bis Qualora l'accompagnamento riguardi un minore di anni diciotto, le notizie di cui ai commi 2 e 3 sono date al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sono informati senza ritardo dell'accompagnamento e sono altresì invitati a presentarsi presso gli uffici di polizia per prendere in consegna il minore all'atto del rilascio.*

La nuova tipologia di “fermo preventivo” conferisce agli ufficiali e agenti di polizia, nel corso di specifici servizi di polizia disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e in presenza di attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, la facoltà di accompagnare nei propri uffici e di trattenervi per non oltre 12 ore, per i conseguenti accertamenti di polizia, soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi durante cortei o manifestazioni, ossia le “*persone per le quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall'uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni, sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l'incolumità pubbliche*”.

Il p.m., ricevutane l'immediata comunicazione, può disporre il rilascio se mancano i presupposti.

Rispetto all'originaria stesura del decreto è stata inserita, quale ulteriore presupposto per l'adozione della misura, la sussistenza di un pericolo attuale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

b) *depenalizzazione delle sanzioni previste per il mancato preavviso di riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico e per inosservanza del divieto di svolgere la riunione o delle prescrizioni di tempo e di luogo dettati dal Questore*

L'art.9 del decreto in commento apporta modifiche significative all'art.18 TULPS., in un'ottica di accelerazione del processo sanzionatorio e di inasprimento delle sanzioni pecuniarie irrogabili.

In primo luogo vengono depenalizzate le sanzioni previste per le fattispecie del mancato preavviso al Questore di riunione in luogo pubblico e dell'inosservanza del divieto di svolgere la riunione o delle prescrizioni di tempo e di luogo dettati dal Questore. In caso di mancata comunicazione al Questore sullo svolgimento di pubbliche

manifestazioni, le originarie pene dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda fino a 413 euro, disposte nei confronti dei promotori di una riunione pubblica, sono sostituite con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di euro 1.000 a un massimo di euro 10.000, estese anche all'ipotesi di riunioni promosse tramite reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti (art.9 co.1 lett.a n.1).

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni dell'Autorità, le attuali pene fino ad un anno di reclusione e dell'ammenda fino a 413 euro sono sostituite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 a un massimo di 12.000 euro (art.9 co.1 lett.a n.2).

In caso di mancato rispetto delle limitazioni poste alla circolazione o dell'itinerario previsto, da cui possa derivare un pericolo alla sicurezza o all'incolumità pubblica ovvero in caso di ostacolo o intralcio al regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro. Nelle ipotesi di turbamento del pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o del regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Le sanzioni amministrative, così introdotte, sono irrogate dal Prefetto (art.9 co.1 lett.a n.3).

#### Art.18 TULPS

*I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.*

*È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.*

I contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 10.000. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso all'Autorità, sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti. Con la medesima sanzione *sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.*

*Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.*

*I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'Autorità sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 12.000. Con la medesima sanzione pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.*

Nei casi di mancato rispetto, in occasione di una riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla circolazione o dell'itinerario previsto per la predetta riunione, da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 10.000.

La sanzione di cui al sesto comma si applica, altresì, a chi, nel corso di una riunione in luogo pubblico, intralcia od ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto costituisca reato.

Chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 3.000. La sanzione è da euro 2.000 ad euro 10.000 se la turbativa è posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona mediante l'uso dei mezzi di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o che sono in possesso degli strumenti o degli oggetti di cui all'articolo 5-bis della legge anzidetta.

Nell'ipotesi di reiterazione nel biennio di una delle violazioni di cui al presente articolo, ovvero di contestazione di tre violazioni, anche diverse, nell'arco di un quinquennio, le sanzioni sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà.

La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo, per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, spetta al prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo

affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di incrementare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.

*Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.*

*Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.*

E' altresì depenalizzata, con la modifica del terzo comma dell'art.24 TULPS e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro, la disobbedienza all'ordine di scioglimento della riunione o dell'assembramento, attualmente punita con l'arresto e l'ammenda fino a 413 euro (art.9 co.1 lett.b).

Viene, infine, modificato il primo comma dell'art.654 c.p. in tema di "grida e manifestazioni sediziose", già depenalizzato, con l'aumento della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 2.400 euro in luogo di quella attualmente prevista da 103 a 619 euro (art.9 co.2).

Lo spostamento sul terreno del diritto amministrativo delle manifestazioni di dissenso politico sanzionate, per risalente indirizzo, in ambito penalistico, è evidentemente motivato dalla realistica presa d'atto, nell'ottica governativa, che la quasi totalità dei procedimenti penali in materia non produce esiti di condanna o di rinvio a giudizio per gli indagati.

In merito alle connotazioni delle prescrizioni e dei divieti imposti dal Questore giova evidenziare che la Prima Sezione consultiva del Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 17 luglio 2025, ha espresso il parere n.919/2025 in esito al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da alcuni cittadini contro un provvedimento con il quale era stata vietata, ai sensi dell'art. 18 T.U.L.P.S., una pubblica manifestazione regolarmente preavvisata.

Il supremo Consesso amministrativo ha respinto il ricorso, confermando la discrezionalità tecnica del Questore di poter valutare gli "elementi di fatto, precisi, circostanziati e non irragionevoli", ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, così da integrare i comprovati motivi previsti dalla legge per limitare legittimamente la manifestazione, nonché la possibilità di attingere, ai fini dell'istruttoria prodromica al provvedimento, ad "elementi conoscitivi posseduti per effetto della preventiva attività informativa", anche condotta sui *social network* e sulle fonti aperte.

In quanto adottato nell'esercizio esclusivo delle funzioni di responsabilità tecnico-operativa di gestione delle situazioni afferenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nella provincia di competenza, il provvedimento emesso dal Questore ai sensi dell'art.18 del TULPS deve considerarsi definitivo e quindi non ricorribile gerarchicamente al Prefetto, poiché, pur essendo emesso da un organo non di vertice dell'Amministrazione, esprime, per le valutazioni derivanti dall'analisi tecnica del complesso patrimonio informativo, la volontà definitiva dell'Amministrazione di competenza.

La depenalizzazione sopra richiamata comporta, tuttavia la competenza prefettizia ad irrogare le sanzioni.

*c) divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico, misure accessorie ed obbligo di comparizione dinanzi alla p.g.*

Una nuova misura cautelare a carattere interdittivo è prevista dall'art.10 del decreto in commento, modificato in sede di conversione, in forza del quale il giudice, con la sentenza di condanna per reati quali attentati per finalità terroristiche o di eversione, devastazione, saccheggio o strage, può disporre divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di prendere parte a pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in occasione o a causa dei quali è stato commesso il reato, per un periodo da uno a tre anni ovvero, se la pena applicata è superiore a tre anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa, fino a un massimo di dieci anni.

Il catalogo dei delitti in questione ricomprende:

- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- attentato di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art.280-bisp.);
- devastazione saccheggio e strage al fine di attentare alla sicurezza dello Stato (art.285 c.p.);
- violenza o minaccia ad un corpo politico amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (art.338 c.p.) anche se aggravato (art.339 c.p.);

- devastazione e saccheggio (art.419 c.p.);
- strage (art.422 c.p.);
- incendio (art.423 c.p.);
- danneggiamento seguito da incendio (art.424 c.p.) nelle ipotesi aggravate previste dal 425 c.p. (es. se il fatto è commesso su edifici pubblici, infrastrutture di trasporto, edifici privati, monumenti, impianti industriali, cantieri, aziende agricole);
- attentato alla sicurezza dei trasporti (art.432 c.p.);
- omicidio volontario (art.575 c.p.), anche nella forma tentata;
- omicidio preterintenzionale (art.584 c.p.);
- lesioni personali se ricorre taluna delle circostanze aggravanti di cui all'art.583 c.p. o se il fatto è commesso con armi o sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più persone riunite (art.585 c.p.), ovvero se il fatto è commesso, durante lo svolgimento delle proprie funzioni, in danno dei soggetti di cui all'art.583-*quaterp.*, così come modificato dall'art.11 del decreto in commento.

In sede di conversione, il Senato ha introdotto tra i reati la cui condanna è presupposto per l'applicazione della misura interdittiva anche i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L'art.10 co.2 del decreto in commento aggiunge che, con la medesima sentenza di condanna, il giudice può anche disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:

- obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità;
- obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscire prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;
- sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;
- divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

Un ulteriore effetto accessorio alla misura disposta dal giudice è costituito dall'obbligo a comparire, rimesso alla competenza dell'autorità provinciale di p.s..

Il terzo comma dell'art.10 stabilisce, infatti, che *“il questore, quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità, può prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni”* per le quali opera il divieto stabilito dal giudice.

Va evidenziato che, a differenza della struttura del c.d. *Daspo aggravato* in occasione delle manifestazioni sportive, da cui pare mutuata questa prescrizione, non è qui previsto alcun *iter* di convalida da parte dell'autorità giudiziaria, né operano richiami diretti all'art.6 della legge 13 dicembre 1981 n.401. Di fatto, pare sufficiente che la prescrizione sia disposta *“con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto”*.

In realtà, considerata la natura delle prescrizioni imposte e le posizioni della dottrina, sembrerebbero sussistere i medesimi obblighi del c.d. *daspo aggravato*, ragion per cui la notifica del provvedimento del questore deve necessariamente contenere l'avviso formale che l'interessato ha la facoltà di presentare memorie o deduzioni scritte al giudice competente per la convalida; il provvedimento deve essere 'immediatamente comunicato' al Procuratore della Repubblica, il quale - ove ne ritenga sussistenti i presupposti - deve chiederne la convalida al giudice per le indagini preliminari: la convalida deve essere richiesta entro quarantotto ore, e deve intervenire (all'esito di un sindacato pieno, e non limitato a un controllo di legittimità formale, potendo il giudice modificare o modulare le prescrizioni per adeguarle alle esigenze di sicurezza o per garantirne la compatibilità con i diritti fondamentali del soggetto, quali la salute, il lavoro e la mobilità) entro le successive quarantotto ore, a pena di inefficacia automatica e immediata delle prescrizioni imposte; il provvedimento di convalida è impugnabile in cassazione, ma il ricorso non sospende l'esecuzione della misura, al fine di non vanificare la finalità preventiva del presidio di pubblica sicurezza”.

La violazione, tanto del divieto o degli obblighi stabiliti dal giudice, quanto dell'obbligo stabilito dal questore, è punita con la reclusione da 4 mesi a 1 anno (articolo 10).

## **7) Zone a vigilanza rafforzata, potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche**

L'art.4 del decreto in commento modifica la disciplina dei provvedimenti interdittivi previsti dagli artt.9 e 10 del d.l. 20 febbraio 2017 n.14, rispettivamente gli ordini di allontanamento e il divieto di accesso in determinate aree urbane. Nello specifico, vengono nuove ipotesi di divieto di accesso con discipline specifiche per soggetti recidivi o pericolosi, sanzioni più incisive e misure applicabili anche ai minori.

L'ordine di allontanamento è attualmente adottato nei confronti di chi impedisce l'accessibilità e la fruizione di infrastrutture fisse e mobili di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, di presidi sanitari, di scuole, università, di luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, di aree urbane destinate a pubblici spettacoli, oltre che nei confronti di chi è colto in luogo pubblico in stato di manifesta ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza, esercita il commercio abusivo, l'attività di parcheggiatore abusivo o l'accattonaggio.

Ora la misura, con una formula tanto più ampia quanto indefinita, viene estesa anche nei confronti *“di soggetti che tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza”* (art.4 co.1 lett.a n.1).

Il divieto di accesso o *Daspo urbano*, introdotto dall'art.10 del decreto legge 20 febbraio 2017 (c.d. 'decreto Minniti') e adottato in caso di reiterazione delle condotte che comportano l'ordine di allontanamento se da questa possa derivare pericolo per la sicurezza, nei confronti di soggetti condannati con sentenza definitiva o confermata in appello negli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio, viene ora esteso, con l'aggiunta di un nuovo comma 3 *bis*, anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva nel corso dei cinque anni precedenti, per reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (art.4 co.1 lett.b n.4).

Il nuovo comma 3 *bis* dell'art.10, così come rivisto con la legge di conversione, prevede, più nello specifico, che *“nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati di cui al comma 6-quater, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per i reati di cui agli articoli 5, terzo comma, e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975 n.110, commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4-bis, comma 2, lett. c) e d), qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il questore può disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ai luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze dei luoghi medesimi, anche limitato a specifiche fasce orarie, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario. Il contravventore al divieto di cui al primo periodo è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. Qualora le condotte di cui al presente comma risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni, per taluno dei reati di cui al primo periodo, si applicano, per la durata del divieto e per la sanzione in caso di contravvenzione allo stesso, le disposizioni di cui al comma 3, primo e terzo periodo. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, il divieto di accesso può ricomprendere anche i luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute, e lavoro e studio del destinatario”*.

In aggiunta ai reati commessi con violenza alle persone o alle cose e alle lesioni personali gravi o gravissime arrecate a personale sanitario /ausiliario o a ufficiali/agenti di p.s./p.g., per i quali è già previsto, viene, infine, introdotto l'arresto in flagranza differita anche nei confronti di chi ha commesso il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (art.4 co.1 lett.b n.6).

Dopo il comma 3 del citato art.9 del d.l. n.14 del 2017, sono inseriti i seguenti:

*“3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 3, il prefetto può individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di 6 illegalità, nelle quali è disposto l'allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975 n.110, i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza.*

*Nei casi di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui all'articolo 10, comma 1, ordinano l'allontanamento nelle forme e con le modalità previste dallo stesso articolo. La violazione dell'ordine di allontanamento è soggetta alla sanzione di cui al citato articolo 10, comma 1.*

*3-ter. Le zone di cui al comma 3-bis sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle cui riunioni è invitato a partecipare il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o altro magistrato dallo stesso delegato, recanti la specifica indicazione dei luoghi interessati e del termine di durata”.*

Questa disposizione - si legge nello *Schema di accompagnamento al decreto* - tiene conto, istituzionalizzandola, dell'esperienza maturata 'sul campo' attraverso le ordinanze adottate da alcuni prefetti in applicazione della direttiva del Ministro dell'interno del 17 dicembre 2024, finalizzata ad assicurare migliori condizioni di sicurezza nei contesti urbani a maggior rischio, come, ad esempio, le c.d. "piazze di spaccio" di stupefacenti, le zone interessate dalla movida notturna e quelle contrassegnate da particolare degrado ambientale.

Lo strumento finora adoperato dal prefetto, in tali contesti, è stata l'ordinanza di cui all'articolo 2 del Regio decreto 18 giugno 1931 n.773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, caratterizzata dalle condizioni di urgenza o di grave necessità pubblica dell'intervento. Con la norma che si introduce, si intende stabilizzare una procedura volta a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza urbana e della piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini.

E' previsto, pertanto, che il Prefetto possa individuare specifiche zone (c.d. *zone rosse*) caratterizzate da gravi e ripetuti episodi di illegalità, in relazione alle quali è disposto l'allontanamento di soggetti che tengono, comportamenti violenti, minacciosi o molesti, mettendone in pericolo la sicurezza e impedendone la libera fruibilità, che siano stati denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, reati in materia di stupefacenti, reati riguardanti il porto di armi o oggetti atti ad offendere, il porto di armi per cui non è ammessa licenza o per particolari strumenti atti ad offendere (art.4 co.1 lett.a n.2 del decreto in commento).

## **8) Misure accessorie per spaccio di stupefacenti**

L'art.5 del decreto in commento interviene sul reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti, modificando l'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309: il nuovo comma *7-bis* rende obbligatoria - quale misura accessoria e in luogo di quella facoltativa finora prevista - la confisca degli autoveicoli e, più in generale, dei beni mobili registrati o non registrati che risultino essere stati utilizzati per il compimento del delitto o che ne abbiano agevolato la commissione, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

Nella Relazione illustrativa si chiarisce che "la finalità dell'intervento, in linea con l'orientamento più rigoroso di una parte della giurisprudenza, è quella di evitare che il mezzo di trasporto con il quale è stato commesso il reato in materia di stupefacenti, o che ne ha facilitato la commissione, possa essere utilizzato dal reo per reiterare la stessa o una connessa attività delittuosa»: finalità che, come espressamente previsto, non può comunque essere perseguita quando il bene appartenga a persona estranea al reato. La disposizione in commento rende, dunque, obbligatoria la confisca del mezzo e, più in generale, del bene che sia stato utilizzato, anche solo episodicamente, per il compimento della condotta incriminata”.

Grazie ad un emendamento approvato in sede di conversione, è stato aggiunto un periodo all'interno del comma 5, allo scopo di restringere l'area di applicazione del fatto di lieve entità.

Viene specificato, in particolare, che il fatto non si considera di lieve entità quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti, ovvero per le modalità dell'azione, le condotte risultano poste in essere in modo continuativo e abituale, mentre il successivo comma *1-ter*, pure introdotto dalla legge di conversione, stabilisce che "al fine di prevenire il coinvolgimento dei minori e dei giovani in fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nei contesti territoriali caratterizzati da maggiore vulnerabilità sociale, i comuni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali e gli enti del Terzo settore, possono promuovere iniziative educative, sportive, culturali e ricreative rivolte ai giovani, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci”.

## 9) Disposizioni penali in materia di sicurezza stradale

L'art.8 del decreto in commento introduce nell'art.192 del codice della strada il comma 7 bis, in forza del quale è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chi non si ferma all'alt degli organi di polizia e si dà alla fuga con modalità pericolosa per la pubblica e privata incolumità.

La scelta di trasferire la risposta sanzionatoria sul piano penale viene giustificata, da un lato, con l'aumento delle condotte di fuga durante i controlli, spesso con grave pericolo per operatori, utenti della strada e terzi estranei e dall'altro valorizzando i profili di elevata pericolosità insiti nella fuga.

Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la confisca del veicolo, con l'arresto in flagranza differita, ora previsto dal nuovo comma 1 ter dell'art.382-bis c.p.p., "quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale". In tal caso resta comunque applicabile, in via cautelativa e provvisoria, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

La legge di conversione ha mitigato l'ipotesi ablatoria, stabilendo che la confisca del veicolo non opera se lo stesso appartiene a persona estranea al reato, ed ha introdotto modifiche all'art.7 C.d.S. relativamente all'istituzione di aree di carico e scarico riservate per veicoli adibiti al trasporto valori (nuovo art.8 bis del decreto in commento).

## 10) Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana

Con l'art.6 del decreto in commento si interviene in materia di installazione di sistemi di videosorveglianza nell'ambito dei *Patti per l'attuazione della sicurezza urbana*, dando continuità, mediante l'autorizzazione di una spesa pari a 19 milioni di euro annue anche per il triennio 2025-2028, già prevista dalle precedenti disposizioni in materia di risorse statali da destinare all'implementazione delle suddette tecnologie di prevenzione e contrasto alla criminalità.

Si dispone, altresì, l'implementazione di 29 milioni di euro a partire dal 2026, per le risorse del Fondo sicurezza urbana e la possibilità per i comuni di destinarlo, in parte, anche ai compensi per lavoro straordinario del personale delle polizie locali. Ulteriori disposizioni sono state inserite, da ultimo, per recuperare risorse finanziarie anche provenienti da altre fonti (tassa di soggiorno, proventi delle contravvenzioni stradali, ecc.) per incentivare le iniziative di sicurezza urbana, compreso il pagamento dei predetti compensi.

Viene meno, nel testo del decreto, l'originaria previsione di un fondo da 50 milioni di euro per il rafforzamento dell'azione di contrasto degli illeciti sulla rete ferroviaria.

La legge di conversione ha, poi, modificato il comma 15 bis dell'art.7 C.d.S. nei termini seguenti: *"salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 769 ad euro 3.095. Se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se nell'attività sono impiegati minori ovvero se il soggetto già sanzionato con provvedimento definitivo ai sensi del secondo periodo pone ulteriormente in essere le medesime condotte, si applica la pena dell'arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e dell'ammenda da 3.000 a 8.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II"*

oooooooooooooooooooo

Tra le disposizioni di cui al capo II meritano particolare attenzione le modifiche procedurali concernenti l'art.335 c.p.p. e l'introduzione dell'art.335 *quinquies* c.p.p. per la disciplina delle attività di indagine in presenza di cause di giustificazione, con la previsione di un nuovo modello di registro per l'annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione.

### - l'annotazione preliminare in presenza di cause di giustificazione

L'art.12 del decreto legge nell'ottica di incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia - si legge nella scheda di sintesi pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia - integra l'art.335 c.p.p. con un nuovo comma 1

*bis.1* ai sensi del quale, quando appare *evidente* che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio, legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), il P.M. procede all'annotazione preliminare, in separato modello - destinato ad affiancarsi all'ordinario registro degli indagati e da introdursi con apposito decreto del Ministro della giustizia (art.13) - del nome della persona cui è attribuito il fatto, disciplinando l'attività di indagine. Sono assicurate le garanzie difensive oggi conseguenti all'iscrizione nel predetto registro (articolo 12 del decreto in commento).

Il riferimento all'evidenza di un fatto che *ab initio* appaia come legittimo e doveroso esercizio dei compiti d'istituto e dunque riconducibile ad una o più cause di giustificazione previste dalla legge (adempimento di un dovere, esercizio di un diritto, uso legittimo delle armi, legittima difesa, stato di necessità) mira ad escludere la sussistenza di una 'doverosità' a procedere all'automatica iscrizione nel registro degli indagati, da parte del p.m., degli ufficiali o agenti di polizia.

Il fondamento di questo assunto è evincibile, sul piano processuale, dalla formula di proscioglimento dell'imputato che viene adottata ai sensi dell'art.530 co.1. c.p.p. (fatto che non costituisce reato) quando viene riconosciuta la sussistenza di una scriminante e dalla doverosità di una richiesta di archiviazione da parte del p.m. ai sensi dell'art.408 co.1 allorché il fatto sia da subito qualificabile come "non reato", soprattutto alla luce dell'attuale formulazione della norma all'indomani della riforma Cartabia (d.lgs. n.150 del 2022) che fa riferimento ad una *notitia criminis* infondata o tale da non consentire una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

L'argomento finora utilizzato a sostegno dell'iscrizione nel registro degli indagati come 'atto dovuto' anche nel caso di un'evidente sussistenza di una o più cause di giustificazione, con la correlata informazione di garanzia di cui all'art.369 c.p.p., è da individuarsi nell'art.116 del d.lgs. n.271 del 1989, recante norme di attuazione del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che "se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia secondo le modalità previste dall'art.360 del codice" che, in tema di accertamenti tecnici non ripetibili, stabilisce che di essi, a pena di nullità degli atti, debbano essere preventivamente avvisati "la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori".

Proprio la necessità di evitare il rischio della nullità e, quindi, dell'inutilizzabilità delle risultanze dell'autopsia in presenza di eventuali prove o indizi di colpevolezza a carico dell'autore del fatto, avrebbe finora indotto ad attribuire a quest'ultimo (non necessariamente un operatore delle Forze di Polizia, ma anche un privato) il 'titolo' a partecipare agli accertamenti unitamente al difensore di fiducia o d'ufficio.

In altri termini, la partecipazione e il diritto a fruire delle garanzie difensive avrebbero dovuto necessariamente comportare l'iscrizione nel registro degli indagati e l'informazione di garanzia, prevista come obbligatoria in tutti i casi in cui debbano compiersi atti a cui il difensore ha diritto di assistere.

Se tuttavia è comprensibile, da un lato, che il p.m. debba poter attivare accertamenti tecnici anche ove sembrerebbe non sussistere un 'sospetto di reato' - basti pensare all'obbligatoria sottoposizione a riscontro diagnostico dei cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica (art.37 co.1 D.P.R. n.285 del 1990, recante il Regolamento di polizia mortuaria), circostanza di fatto ricorrente nel caso di morti violente - non può ignorarsi l'effetto stigmatizzante 'sociale' e mediatico, in termini di immediato danno reputazionale, che l'assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini da parte di un operatore di polizia comporta, ove pure risulti aver evidentemente agito sotto la copertura di una scriminante.

Nella prospettiva di arginare quest'ultima conseguenza, l'intervento governativo recepisce la proposta di estendere alla persona il cui nome sia stato annotato nel nuovo modello le facoltà di difesa previste per l'indagato. In questo modo, il soggetto iscritto nel registro degli 'annotati' e non più degli indagati, per l'evidente sussistenza di una causa di giustificazione, potrà partecipare agli accertamenti tecnici irripetibili avvalendosi di un proprio legale.

L'obiettivo è quello di preservare la sussistenza delle garanzie difensive nei confronti della persona che, ora in veste di annotato e non di persona sottoposta alle indagini, risulta aver 'evidentemente' operato in presenza di una causa di giustificazione. Sul piano pratico, viene evitato lo 'stigma' dell'iscrizione nel registro degli indagati, sebbene resti inalterato l'onere di anticipare le spese per gli adempimenti di cui all'art.360 co.3 c.p.p., che riconosce a i periti e difensori delle parti di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

La modifica normativa, sotto quest'ultimo aspetto, assume un carattere meramente nominalistico, non scongiurato dal successivo art.14 del decreto, che estende il rimborso delle spese legali di cui all'art.22 del d.l. n.48 del 2025 (fino a 10.000 euro per ciascun grado di giudizio) anche a chi le abbia sostenute per effetto dell'annotazione nel nuovo modello di registro, mentre una più convinta soluzione avrebbe potuto essere quella di riconoscere ad ogni appartenente alle forze dell'ordine, 'annotato' o 'indagato' per fatti commessi nel legittimo o esercizio delle sue funzioni, il diritto a fruire del patrocinio gratuito a spese dello Stato, quale previsto dal D.P.R. n.115 del 2002, indipendentemente dai limiti di reddito stabilito, per la generalità dei casi, dall'art.76 del medesimo D.P.R., ferma restando la possibile rivalsa in caso di un riconoscimento di colpevolezza a suo carico.

#### **- L'indicazione dei termini entro cui il P.M. deve chiedere l'archiviazione**

Il provvedimento ridefinisce anche i termini entro cui il P.M. deve condurre le attività di indagine in presenza di evidenti cause di giustificazione, che comportano la diversa annotazione nel registro parallelo riservato ai cc.dd. 'annotati'.

L'intervento mira a contenere gli effetti che le ricorrenti dilatazioni dei tempi processuali possono determinare sull'operato degli agenti, prima che ne sia definita la posizione processuale. Si tratta, tuttavia, di un'indicazione di massima, se si considera che la mancata previsione della perentorietà di tali termini non determina significative conseguenze in caso di inosservanza.

Il nuovo art.335-*quinquies* c.p.p. delinea una triplice possibilità:

- a) ove risulti evidente la sussistenza di cause di giustificazione ed i fatti risultino non controversi, né si ravveda l'esigenza di disporre accertamenti tecnici, il p.m. deve chiedere l'archiviazione entro 30 giorni della persona nel nuovo modello;
- b) qualora ritenga di non poter prescindere da accertamenti, ivi compresi quelli previsti dall'art.360 cpp, il p.m. è tenuto a provvedere entro 120 giorni dall'iscrizione nel nuovo registro degli 'annotati', ed entro i trenta giorni successivi deve determinarsi in merito alla richiesta di archiviazione, dal che discende che ove ritenga di non poter chiedere l'archiviazione non potrà far altro che provvedere all'iscrizione nel registro degli indagati e così proseguire le indagini preliminari secondo l'ordinario percorso indicato nel codice di rito;
- c) ove si renda necessario procedere all'incidente probatorio, che ad ogni effetto costituisce un'anticipazione del dibattimento processuale, non potrà che provvedersi all'iscrizione nel registro delle persone sottoposte alle indagini.

#### *Art.335-quinquies (Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione)*

1. *Nei casi di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa.*
2. *Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti compresi quelli da svolgere con le forme di cui all'art. 360, il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. All'esito, ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori trenta giorni.*
3. *Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-bis.*
4. *Se il pubblico ministero procede all'iscrizione ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis, i termini di cui all'articolo 405 decorrono dalla data dell'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1.*